

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVII LEGISLATURA—

Doc. IV-ter
n. 12-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATRICE FUKSIA)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI
SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

STEFANO ESPOSITO

**per il reato di cui agli articoli 81 e 595, primo e terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Tribunale di Torino

l'8 giugno 2017

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 2017

ONOREVOLI SENATORI.- In data 8 giugno 2017 il Tribunale di Torino ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 16268/13 RGNR - n. 1678/17 RG Trib. a carico del senatore Stefano Esposito, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 19 giugno 2017 e l'ha annunciata in Aula il 20 giugno 2017.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 25 luglio, del 20 e 27 settembre 2017, deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità.

Il senatore Stefano Esposito è stato audito nel corso della seduta del 20 settembre 2017.

* * *

A monte della denuncia-querela e della successiva imputazione si pone la circostanza per cui il senatore Esposito, comunicando con più persone, avrebbe offeso la reputazione della signora Marta Camposano, in particolare mediante pubblicazioni sulla propria pagina *Twitter*, nonché commenti su altre pagine *Twitter* e su altri siti *on line*.

La prima esternazione risulta essere quella del 21 luglio 2013, data nella quale il senatore Esposito pubblicava un *post* del seguente tenore: «Parte da Pisa per andare a fare la guerra allo Stato, prende giustamente qualche manganellata e si inventa di essere stata molestata #bugia», nonché replicava ai commenti di altri utenti «Peccato che non sia successo niente di quanto denunciato #solobugie».

Successivamente, il 22 luglio 2017, replicava sul *blog* de "L'Espresso" "Il semaforo blu" ad un commento ivi pubblicato, utilizzando le seguenti espressioni: «Caro Sappino, intanto grazie. Confermo ed anzi

rafforzo il concetto che evidentemente non ti è ben chiaro visto che dici di non conoscere la vicenda: la signora Marta, venerdì notte, si è radunata insieme al peggio del peggio dell'anarcosurrezionalismo italiano ed europeo (erano presenti oltre che i peggiori centri sociali italiani anche quelli francesi, inglesi, greci ecc. ecc.) con lo scopo dichiarato (leggi "La Stampa" di Torino del giorno prima) di attaccare il cantiere al cui interno ci sono operai e forze dell'ordine. Visto che non sai, ti comunico che negli ultimi due anni, grazie agli attacchi di questi "pacifici" ragazzi, le forze dell'ordine hanno registrato, forse per qualcuno "giustamente" più di 300 feriti. Colmo la tua ignoranza, ricordandoti che la Procura diretta da Giancarlo Caselli ha inviato diversi avvisi di garanzia per questi fatti e sono aperti processi contro i responsabili. Quindi giustamente e finalmente, le forze dell'ordine si sono difese, hanno difeso gli operai che lavoravano e hanno arrestato qualcuno. Che la signora Marta usi strumentalmente l'accusa di molestie sessuali perché colta in flagranza di reato, lo trovo schifoso. Ti ricordo che al cantiere di Chiomonte erano presenti due magistrati».

Ulteriori simili dichiarazioni venivano riportate in data 23 luglio 2013 sul sito *on line* del quotidiano "La Repubblica", nel quale era peraltro pubblicato anche un articolo dal titolo «Tav: Esposito (PD) una donna maltrattata, con l'antigas da polizia no abbracci».

Nella medesima data, sul sito *on line* de "Il Fatto quotidiano TV" veniva riportata un'intervista rilasciata dal senatore Esposito al conduttore della trasmissione radiofonica "La Zanzara", nel corso della quale lo stesso ribadiva: «Marta Camposano è stata giustamente manganellata: si è meritata le manganellate: se vuole fare la guerra allo Stato, lo Stato reagisce» e «Trovo vergognoso che una donna utilizzi la molestia sessuale, rivolta alle forze dell'ordine come scudo».

Infine, il 24 luglio 2013, il senatore Esposito pubblicava sul sito *www.stefanoesposito.net* un'intervista

rilasciata al quotidiano "La Stampa", nella quale venivano riportate ulteriori dichiarazioni - sostanzialmente del medesimo tenore - inerenti allo stesso episodio.

Alla luce delle affermazioni del senatore Esposito, ci si sofferma poi sulla vicenda giudiziaria che, a seguito degli scontri del 19 luglio 2013, ha coinvolto la signora Marta Camposano insieme ad altri soggetti che hanno partecipato alle manifestazioni dei "No Tav". Il 26 luglio 2013 l'attivista - che ha riportato nel corso degli scontri una lesione al labbro superiore derivante da un colpo di manganello, suturata con 8 punti - ha denunciato le molestie e le violenze che avrebbe subito da parte di esponenti delle forze dell'ordine, ottenendo dalla Procura l'apertura di un fascicolo contro ignoti. Successivamente, in data 12 dicembre 2014, il procedimento è stato indirizzato nei confronti di persone note, ma il seguente 15 dicembre è stata richiesta - ed ottenuta - l'archiviazione. La manifestante è stata, in data 18 dicembre 2014, assolta dal Tribunale di Torino dalle accuse di minaccia e violenza aggravate nei confronti di operatori delle forze dell'ordine, porto e detenzione di armi da guerra e lesioni aggravate.

* * *

Il dettato dell'articolo 68, primo comma, della Carta costituzionale deve essere letto nel contesto sistematico nel quale si colloca, anche alla luce della legge n. 140 del 2003, che ne costituisce puntuale attuazione, ed in particolar modo di quanto previsto all'articolo 3, comma 1.

In particolare, il primo comma di tale disposizione individua una serie di atti ai quali deve ritenersi applicabile «in ogni caso» la garanzia dell'insindacabilità, richiamando, oltre agli «atti tipici», anche «ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Con riferimento alla previsione ulteriore rispetto ai cosiddetti «atti tipici»

parlamentari, la Corte costituzionale, con sentenza 7-16 aprile 2004, n. 120, dopo aver affermato che «la vera costante di tutte le decisioni di merito sui conflitti» è l'enucleazione e l'applicazione del principio in base al quale «non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse "nell'esercizio delle funzioni"», per cui l'insindacabilità parlamentare «non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera "qualità" di parlamentare», sottolinea che ad ogni buon conto le esternazioni dei rappresentanti delle Camere non possano sottrarsi al nesso funzionale e pertanto il criterio di delimitazione dell'ambito della prerogativa non è quello della «localizzazione» dell'atto, ma piuttosto, come già detto, quello funzionale, cioè riferibile in astratto ai lavori parlamentari.

A tal proposito si fa presente quanto riportato nell'allegato al resoconto della seduta della Giunta per le immunità della Camera dei Deputati del 14 gennaio 2009 recante "Discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare", alla cui stregua, in tema di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, «si confrontano due esigenze: quella di assecondare la naturale predisposizione della politica e dei suoi esponenti parlamentari a fruire nel modo più libero e pieno della scena mediatica (e quindi di sottrarsi in qualche misura alla criteriizzazione giurisprudenziale); quella di evitare che l'applicazione concreta della regola dell'insindacabilità si trasformi in un privilegio personale, che produca proprio sul terreno mediatico un'odiosa disuguaglianza».

Quanto al nesso funzionale delle opinioni espresse *extra moenia* e l'attività parlamentare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 2015 ha ritenuto che debbano necessariamente ricorrere due requisiti: un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013, tra le ultime) e una sostanziale corrispondenza di

significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011).

La difficoltà insita nella valutazione dell'applicabilità della insindacabilità delle affermazioni espresse dai parlamentari al di fuori dell'Aula è evidentemente collegata alla peculiarità di questo istituto, nato non soltanto per assicurare ai rappresentanti delle Camere di poter fruire nel modo più libero e pieno della "scena mediatica" (quale strumento ormai indefettibile della comunicazione politica e, quindi, dell'esercizio delle funzioni parlamentari), ma anche e soprattutto per assicurare il legame tra eletto ed elettori.

Non è difatti un caso che, nella struttura stessa della Carta costituzionale, l'articolo 68 segua il 67, a norma del quale, come autorevole dottrina ha più volte segnalato, il rapporto rappresentativo fa capo ad ogni singolo membro delle Camere.

Il ruolo di rappresentatività deve essere assolto dal senatore o dal deputato attraverso i poteri che ad esso sono attribuiti dalla Costituzione, ovvero quello di iniziativa legislativa ed emendativa e quello di espressione.

Per tale motivo, da un lato, al parlamentare non può che essere assicurata una sfera d'azione libera, un campo – anche semantico – all'interno del quale lo stesso possa muoversi con il precipuo scopo di mantenere intatto quel legame profondo tra elettori ed eletto che si estrinseca proprio ed anche nelle dichiarazioni su fatti del quotidiano, di interesse e rilevanza pubblica.

Dall'altro lato, l'insindacabilità delle opinioni non può che essere intesa quale strumento volto a consentire ad un membro delle Camere di analizzare, valutare ed infine anche criticare non soltanto i fatti del quotidiano, quanto addirittura la legge vigente, seppur nei limiti dei poteri costituzionalmente sanciti.

Chiarito il ruolo e lo scopo della insindacabilità delle opinioni espresse, al fine di valutare le affermazioni dell'onorevole collega, occorre certamente rintracciare nell'attività parlamentare del senatore

Esposito atti tipici che abbiano ad oggetto i medesimi argomenti, se non addirittura le medesime parole, per i quali viene richiesta la deliberazione della Giunta.

Innanzitutto, il senatore Esposito è Vice Presidente della VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, che ha spesso dedicato specifica attenzione e valutato i molteplici aspetti relativi alla costruzione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed in special modo quella della Val di Susa. Nel 2012 lo stesso senatore ha scritto un libro intitolato "TAV Si".

I commenti oggetto della richiesta di deliberazione sono immediatamente successivi agli scontri avvenuti nella notte tra il 19 ed il 20 luglio 2013 che sono stati caratterizzati da una forte eco mediatica in considerazione delle particolari modalità che i manifestanti hanno utilizzato per superare il perimetro di sicurezza istituito dalle forze dell'ordine attorno al cantiere della linea per l'alta velocità.

Il senatore è peraltro intervenuto in Assemblea ben prima dei fatti per cui è causa ed a più riprese nelle sedute: n. 20 dell'8 maggio 2013 "Sull'aggressione subita da un lavoratore della TAV in Val di Susa"; n. 29 del 28 maggio 2013 "Su dichiarazioni relative ai recenti scontri presso i cantieri TAV in Val di Susa"; n. 57 del 3 luglio 2013, "Su minacce ricevute da una società operante nei cantieri TAV"; n. 60 dell'8 luglio 2013 "Su presunti atti di violenza nei cantieri TAV in Val di Susa"; n. 64 dell'11 luglio 2013, "Su un ennesimo episodio di violenza nei cantieri TAV in Val di Susa".

Da ultimo, nel corso della seduta n. 75 del 23 luglio 2013, il senatore Esposito è intervenuto sui fatti per cui è stato richiesto alla Giunta di esprimere la propria proposta, ribadendo tutti i concetti espressi attraverso i canali comunicativi *extra* parlamentari. Nello specifico il senatore, che ha commentato i fatti della notte in questione come un «ennesimo» attacco ai cantieri TAV posto in essere da «delinquenti» e «teppisti», ha difeso l'operato delle forze dell'ordine condannando l'atteggiamento della signora Marta Camposano la quale non avrebbe denunciato

immediatamente i lamentati maltrattamenti subiti. Il senatore ha inoltre ribadito il proprio pensiero secondo il quale la signora avrebbe «usato il suo corpo per inventarsi una storia, perché non sapeva come giustificare la sua presenza al cantiere contro la Polizia.» (resoconto stenografico della seduta n. 75 del 23 luglio 2013).

Le parole del senatore Esposito sono state proferite nel pieno rispetto del diritto di libera manifestazione del pensiero, di critica e di denuncia politica, per giunta nelle forme adeguate al ruolo costituzionale del Parlamento e alle normali regole di correttezza parlamentare, senza peraltro escludere la possibilità di una prova contraria a quanto detto. È evidente che i lavori parlamentari di iniziativa dello stesso senatore, tanto in Commissione quanto in Aula, non solo sono riferiti ai lavori di costruzione della linea alta velocità in Val di

Susa, ma anche alla condanna dei conseguenti disordini provocati dai manifestanti. Da ultimo il senatore è intervenuto proprio sulle sue espressioni contestate, ribadendole anche in Aula.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Esposito costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FUCKSIA, *relatrice*